

STATUTO ORGANICO

ARTICOLO 1

ISTITUZIONE - DENOMINAZIONE - ORIGINE

1. È istituita, ai sensi del titolo II del codice civile e dell'art. 20 del D.Lgs. 117/2017 ("CTS"), una fondazione denominata "Fondazione Greco - De Vecchi Ente del Terzo Settore" oppure in forma abbreviata "Fondazione Greco - De Vecchi ETS".
2. La Pia Casa di Riposo di Bellagio venne fondata su iniziativa della signora Maria Greco, in ricordo del defunto marito Francesco De Vecchi, mediante donazione d'una proprietà immobiliare sita a Bellagio, disposta con atto ricevuto dal notaio Emanuele Aureggi il 14 agosto 1906, a favore d'un comitato costituito dal dott. Lodovico Loreti, dal dott. Antonio Cantù, dal sacerdote don Luigi Gadola, dal sacerdote don Cesare Maraffio e dal sacerdote don Francesco Bottazzi.
3. Al comitato fu deferita l'amministrazione *pro tempore* dell'Opera Pia, con obbligo di far erigere l'istituzione in corpo morale nel più breve termine e di fare funzionare una casa di riposo per anziani entro il mese di gennaio 1907.
4. L'attività iniziò il 27 marzo 1907.
5. Con R.D. del 26 ottobre 1908 l'Opera Pia fu eretta in ente morale.
6. L'ente morale venne configurato quale Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza di cui alla Legge 6972/1890 e fu poi trasformato nella "Fondazione Greco - De Vecchi - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.)" con D.G.R. di Regione Lombardia VII/15893 del 30 dicembre 2003.
7. Lo statuto della "Fondazione Greco - De Vecchi - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.)" è stato approvato con Decreto del Presidente di Regione Lombardia 2605 del 27 marzo 2012.

ARTICOLO 2

DURATA - SEDE - AMBITO

1. La fondazione ha durata illimitata e ha sede legale a Bellagio in Via Valassina 36.
2. La fondazione opera nel territorio della Provincia di Como e intende agire anche nell'ambito regionale, nazionale o internazionale.
3. La fondazione può istituire sezioni e sedi secondarie in Italia o all'estero.
4. A decorrere dall'iscrizione della fondazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS") l'acronimo "ETS" o l'indicazione "Ente del Terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione.
5. A decorrere dall'iscrizione nell'apposita sezione del RUNTS la fondazione sarà denominata "Fondazione Greco - De Vecchi Ente del Terzo Settore" oppure in forma abbreviata "Fondazione Greco - De Vecchi ETS".
6. Da quel momento dev'essere utilizzata l'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella

ALLEGATO B

27/03/26

Rep.: 697

Rac.: 530

corrispondenza e nelle comunicazioni.

7. La fondazione indica gli estremi dell'iscrizione nell'apposita sezione del RUNTS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni.

ARTICOLO 3

SCOPO

1. La fondazione persegue in via esclusiva fini di solidarietà sociale nei confronti dei soggetti svantaggiati.
2. La fondazione opera nel settore dell'assistenza sociale, dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza sociosanitaria.
3. L'opera della fondazione è rivolta alle persone anziane, alle persone con disabilità, ai minorenni e ai soggetti in condizione di fragilità sociale.
4. La fondazione opera per il tramite di strumenti atti a svolgere in modo trasparente, efficace ed efficiente la propria attività.
5. La fondazione ha per scopo prioritario ma non esclusivo la gestione della residenza sanitaria assistenziale sita a Bellagio in Via Valassina 36 nonché la prevenzione socio sanitaria, l'assistenza e la cura dei propri utenti, anche attraverso l'erogazione di servizi residenziali, semiresidenziali o domiciliari.
6. La fondazione opera anche attraverso l'erogazione di servizi diversi, al fine di soddisfare i bisogni dell'utenza, nel rispetto delle leggi regionali o nazionali generali e di settore.
7. La fondazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle indicate nell'art. 5 CTS, fatta eccezione per le attività direttamente connesse, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 6 CTS.
8. La fondazione può organizzare raccolte pubbliche di fondi allo scopo di finanziare attività d'interesse generale, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 7 CTS o dai successivi decreti d'attuazione.

ARTICOLO 4

PATRIMONIO

1. Il patrimonio della fondazione è costituito dal fondo di dotazione, che ammonta a Euro 5.357.372,84 (cinquemilionitrecentocinquantasettemilatrecentosettantadue virgola ottantaquattro).
2. Il patrimonio può essere incrementato per il tramite di:
 - acquisti, lasciti e donazioni pervenuti a titolo d'incremento del patrimonio;
 - sopravvenienze attive e contributi erogati dallo Stato o da altri enti pubblici, finalizzati a spese d'investimento.
3. L'amministrazione del patrimonio dev'essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della fondazione e al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo dell'attività istituzionale.
4. In tali termini gli amministratori devono provvedere al mantenimento del patrimonio.
5. La fondazione deve impiegare gli avanzi di gestione per la

realizzazione delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse.

ARTICOLO 5

MEZZI

1. I mezzi per il funzionamento della fondazione sono quelli qui di seguito elencati:

- rendite patrimoniali;
- rette di ricovero e trasferimenti regionali;
- tariffe corrisposte da enti e da privati;
- contributi erogati da enti pubblici e privati;
- ogni altro provento;
- lasciti e donazioni non destinati a incrementare il patrimonio.

2. I redditi dei beni patrimoniali e gli avanzi di gestione vengono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse.

ARTICOLO 6

ORGANI

1. Sono organi della fondazione:

- il presidente;
- il consiglio d'amministrazione;
- il direttore;
- la congregazione dei sostenitori della fondazione;
- il revisore legale.

ARTICOLO 7

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il presidente e il vice presidente vengono eletti dal consiglio d'amministrazione, nel corso della prima adunanza, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti.

2. In caso d'assenza o d'impedimento il vice presidente sostituisce il presidente.

3. Le cariche di presidente, di vice presidente e di consigliere sono gratuite.

4. Il presidente ha la rappresentanza legale della fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, salvo quanto precisato all'art. 14.

5. Al presidente competono le funzioni qui di seguito elencate:

- convocare e presiedere il consiglio d'amministrazione;
- determinare l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio d'amministrazione;
- sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche e private;
- verificare il buon andamento della gestione confrontandosi con il personale preposto;
- assumere, sotto la propria responsabilità, tutti i provvedimenti reclamati dall'urgenza, salvo riferirne e chiederne la ratifica al consiglio d'amministrazione nella prima riunione successiva.

6. Il presidente e il vice presidente possono essere revocati

su proposta della metà dei consiglieri, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti.

7. Il presidente può delegare a uno o più dei consiglieri, con atto scritto e motivato, una o più delle funzioni di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13.

ARTICOLO 8

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio d'amministrazione è costituito da cinque componenti, compreso il presidente.

2. In particolare:

- è consigliere di diritto l'arciprete *pro tempore* di Bellagio o un suo delegato;
- è consigliere di diritto il presidente della congregazione dei sostenitori della fondazione;
- due consiglieri vengono eletti dalla congregazione dei sostenitori della fondazione tra i propri componenti;
- un consigliere viene eletto dalla congregazione dei sostenitori della fondazione tra i candidati designati dal Comune di Bellagio.

3. La carica dei componenti elettivi dura cinque anni, a decorrere dall'insediamento del consiglio d'amministrazione.

4. Il consiglio d'amministrazione s'insedia entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina, su convocazione del consigliere più anziano d'età.

5. Il consiglio può conferire il titolo di presidente onorario agli amministratori scaduti che si sono distinti per attività e per comportamenti a beneficio della fondazione.

ARTICOLO 9

SCADENZA E PROROGA

1. I componenti del consiglio d'amministrazione rimangono in carica sino alla naturale scadenza del mandato ed entro tale termine devono essere rinominati.

2. Nelle more delle nomine i componenti scaduti sono prorogati fino all'insediamento del consiglio d'amministrazione.

3. Le procedure per la nomina, fatta eccezione per il primo insediamento, devono essere attivate almeno trenta giorni prima della naturale scadenza del mandato.

4. Entro questo termine il presidente chiede alla congregazione dei sostenitori della fondazione e al Comune di Bellagio di procedere agli adempimenti di spettanza, che devono essere espletati nei quindici giorni successivi.

ARTICOLO 10

DECADENZA - DIMISSIONI - SURROGA

1. I componenti del consiglio d'amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre riunioni ordinarie consecutive decadono dalla carica, previa assunzione d'apposita delibera.

2. La decadenza viene pronunciata dal consiglio d'amministrazione.

3. Le incompatibilità e i motivi di decadenza sono quelli

stabiliti dalle vigenti normative e in particolare dall'art. 2382 c.c.

4. Le incompatibilità dei componenti comportano la sospensione dall'attività fino alla rimozione dell'incompatibilità o alla sostituzione del consigliere.

5. In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni si procede alla surroga del consigliere, nel rispetto delle procedure indicate nell'articolo che precede.

6. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti comportano la decadenza del consiglio d'amministrazione.

7. I consiglieri nominati in surroga restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato.

ARTICOLO 11

ADUNANZE

1. Il consiglio d'amministrazione si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del programma economico gestionale e del bilancio consuntivo.

2. Il consiglio d'amministrazione si riunisce in sessione straordinaria, in qualsiasi momento, su determinazione del presidente.

3. Il consiglio d'amministrazione viene convocato dal presidente.

4. L'avviso di convocazione viene spedito ai consiglieri con un preavviso di tre giorni, mediante lettera semplice.

5. In caso d'urgenza o di necessità l'avviso di convocazione può essere spedito con un preavviso di ventiquattr'ore, con le modalità ritenute più idonee.

6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.

7. In caso d'urgenza o di necessità il consiglio d'amministrazione, con la presenza di tutti i componenti e all'unanimità, può decidere la trattazione d'argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

8. Il consiglio d'amministrazione dev'essere convocato quando viene chiesto per iscritto da un terzo dei consiglieri.

9. Alle riunioni del consiglio d'amministrazione possono partecipare, su richiesta del presidente, per l'espressione di pareri o per l'illustrazione di progetti, i dirigenti e i funzionari della fondazione nonché i professionisti o i consulenti assunti per la trattazione di specifici argomenti.

10. Previa approvazione d'apposito regolamento, le riunioni del consiglio d'amministrazione si possono tenere anche per collegamento da remoto.

ARTICOLO 12

DELIBERAZIONI

1. Le riunioni del consiglio d'amministrazione sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

2. Il consiglio d'amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti.

3. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Le deliberazioni assunte dal consiglio d'amministrazione vengono adottate con voto palese, salvo il caso di questioni che riguardano persone.
5. Le deliberazioni assunte dal consiglio d'amministrazione che riguardano persone vengono adottate con voto segreto.
6. È esclusa la possibilità di votare per delega o per corrispondenza.
7. Il verbale delle riunioni del consiglio d'amministrazione viene redatto da un funzionario all'uopo incaricato.
8. Il verbale delle riunioni del consiglio d'amministrazione viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.

ARTICOLO 13

COMPETENZE

1. Sono riservate alla competenza del consiglio d'amministrazione:
 - l'approvazione degli indirizzi programmatici e la costante verifica della loro attuazione;
 - l'approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti;
 - l'approvazione del *budget* e dei relativi obiettivi strategici;
 - l'approvazione del bilancio consuntivo;
 - l'approvazione delle convenzioni con altri enti;
 - l'attribuzione d'incarichi professionali relativi a figure di supporto alle attività del consiglio d'amministrazione;
 - la contrazione di mutui;
 - gli acquisti, le permuta e le alienazioni concernenti i beni immobili;
 - la nomina del direttore;
 - la nomina dei rappresentanti presso gli altri enti;
 - la nomina del presidente e del vice presidente;
 - la ratifica dei decreti del presidente concernenti la delega delle funzioni attribuite ai sensi dell'art. 7;
 - le deliberazioni concernenti gli affari d'amministrazione ordinaria o straordinaria.

ARTICOLO 14

DIRETTORE

1. Il direttore viene nominato dal consiglio d'amministrazione, su proposta del presidente, tra le persone in possesso di requisiti tecnico professionali idonei.
2. Il direttore viene scelto tra il personale dipendente della fondazione o tra i soggetti legati alla fondazione da rapporti di consulenza esterna.
3. Il direttore decade alla scadenza del consiglio d'amministrazione che ha provveduto alla nomina o previa deliberazione motivata di revoca delle funzioni.
4. Nel contesto dei programmi definiti dal consiglio d'amministrazione il direttore opera nell'ambito dell'ordinaria gestione.
5. La carica di direttore può essere prestata gratuitamente.

6. Nelle more della nomina le funzioni di direttore possono essere assunte dal presidente.

ARTICOLO 15

CONGREGAZIONE DEI SOSTENITORI DELLA FONDAZIONE

1. La congregazione dei sostenitori è costituita da tutti coloro che dispongono donazioni economiche a favore della fondazione o che mettono a disposizione la propria opera di volontariato.

2. Acquistano la qualifica di componente della congregazione dei sostenitori, senza diritto di voto ma con possibilità di partecipare ai lavori dell'assemblea annuale, per ogni anno in corso, tutti coloro che hanno contribuito in via estemporanea, economicamente o con la propria opera di volontariato, alla gestione della fondazione, secondo i parametri fissati annualmente con deliberazione assunta dal consiglio d'amministrazione.

3. Acquistano la qualifica di componente della congregazione dei sostenitori, con diritto di voto, per ogni anno in corso, tutti coloro che hanno contribuito in via continuativa, economicamente o con la propria opera di volontariato, alla gestione della fondazione, secondo i parametri fissati annualmente con deliberazione assunta dal consiglio d'amministrazione.

4. La congregazione dei sostenitori della fondazione si riunisce in sessione ordinaria nella prima decade di gennaio e in sessione straordinaria su convocazione del suo presidente o su richiesta di tre decimi dei sostenitori con diritto di voto.

5. La congregazione dei sostenitori della fondazione esercita funzioni consultive, propositive ed elettive, ogni cinque anni:

- del presidente della congregazione dei sostenitori della fondazione;
- di tre componenti del consiglio d'amministrazione.

6. La congregazione dei sostenitori della fondazione, nelle more della nomina del suo presidente, o in caso di vacanza della carica, per qualsiasi motivo, viene convocata dal presidente della fondazione.

7. In tale caso il presidente della fondazione deve provvedere nell'immediatezza a iscrivere nell'ordine del giorno l'elezione del presidente della congregazione dei sostenitori.

8. Il presidente della congregazione dei sostenitori della fondazione dev'essere residente e abitualmente domiciliato a Belgio.

9. Il presidente della congregazione dei sostenitori della fondazione rimane in carica cinque anni.

10. Il presidente della congregazione dei sostenitori della fondazione viene eletto dalla maggioranza assoluta dei sostenitori con diritto di voto.

11. Dopo la quinta votazione viene eletto colui che ottiene il maggiore numero di voti.

12. I componenti del consiglio d'amministrazione designati dalla congregazione dei sostenitori della fondazione vengono eletti con votazioni separate dalla maggioranza assoluta dei sostenitori con diritto di voto.

13. Dopo la quinta votazione viene eletto colui che ottiene il maggiore numero di voti.
14. La congregazione dei sostenitori della fondazione viene convocata dal presidente.
15. L'avviso di convocazione viene spedito ai sostenitori con un preavviso di tre giorni, mediante lettera semplice.
16. L'avviso di convocazione viene pubblicato per tre giorni sull'albo della fondazione.
17. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.

ARTICOLO 16

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

1. Il revisore legale viene nominato dal consiglio d'amministrazione.
2. Il revisore legale dev'essere iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in applicazione del D.Lgs. 39/2010.
3. Il revisore legale controlla la gestione della fondazione e vigila:
 - sull'osservanza della legge e dello statuto;
 - sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - sulla regolare tenuta dei libri e degli atti contabili;
 - sulla predisposizione del bilancio.
4. Il revisore legale verifica l'adeguatezza o il concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.
5. Il revisore legale esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e d'utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 CTS.
6. Il revisore legale attesta che il bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 CTS.
7. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio del revisore legale.
8. S'applicano le disposizioni di cui agli artt. 2399, 2402, 2406, 2407 e 2409 c.c., in quanto compatibili.
9. Il revisore legale rimane in carica tre anni.
10. Al revisore legale spetta un'indennità di carica deliberata dal consiglio d'amministrazione, nei limiti fissati dalla lettera (c) del sesto comma dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

ARTICOLO 17

CONTABILITÀ

1. L'esercizio finanziario comincia l'uno gennaio e si chiude il trentuno dicembre d'ogni anno.
2. Entro il trenta novembre il consiglio d'amministrazione approva il *budget* di previsione dell'esercizio successivo.
3. Entro il trenta aprile il consiglio d'amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.
4. Il *budget* di previsione e il bilancio consuntivo devono essere depositati presso la sede legale a disposizione degli

amministratori, accompagnati dalla relazione del direttore sull'andamento della gestione e dalla relazione del revisore legale.

5. Nella redazione del bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, in ossequio alle vigenti normative, devono essere seguiti i principi indicati negli artt. 2423-bis ss. c.c.

6. Copia del bilancio consuntivo, unitamente alla deliberazione d'approvazione, dev'essere depositata ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

7. Gli organi della fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del *budget* approvato.

8. Gli avanzi della gestione annuale devono essere impiegati per il potenziamento delle attività istituzionali o per l'acquisto di beni strumentali all'incremento e al miglioramento.

9. È vietata la distribuzione, anche indiretta, d'utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate durante la vita della fondazione, salvo il caso in cui la destinazione o la distribuzione vengano imposte dalle vigenti normative e siano effettuate a favore di fondazioni del terzo settore che per legge, statuto o regolamento appartengono alla medesima e unitaria struttura.

10. La gestione economica, finanziaria e patrimoniale si fonda sul principio del pareggio di bilancio.

11. La fondazione si deve dotare d'un regime di contabilità analitica per centri di costo.

12. La fondazione si deve dotare di strumenti per il controllo della gestione e per la valutazione della qualità o dell'operato del personale dipendente.

13. Il consiglio d'amministrazione dev'essere in grado di verificare il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

ARTICOLO 18

MODIFICA E ABROGAZIONE

1. La modifica e l'abrogazione dello statuto vengono deliberate dal consiglio d'amministrazione, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica.

2. La proposta di deliberazione d'abrogazione totale dello statuto dev'essere accompagnata dalla proposta di deliberazione d'approvazione dello statuto sostitutivo.

3. L'approvazione della proposta di deliberazione d'abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione dalla proposta di deliberazione d'approvazione dello statuto sostitutivo.

ARTICOLO 19

STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI

1. La partecipazione attiva degli utenti e dei loro familiari sensibili alle tematiche connesse agli scopi istituzionali viene incentivata attraverso modalità operative diverse, segno distintivo della volontà di garantire la centralità dell'utente nella predisposizione dei piani strategici o delle modalità di

gestione.

2. Gli utenti e i loro familiari sono rappresentati nella consulta di rappresentanza degli utenti, cui vengono attribuite funzioni propositive, consultive o di verifica della qualità percepita.

3. Con apposito regolamento vengono disciplinate le attività della consulta e le modalità operative funzionali.

ARTICOLO 20

ESTINZIONE E SCIoglimento

1. In caso d'estinzione o di scioglimento della fondazione il patrimonio residuo viene devoluto, previo parere positivo dell'ufficio territoriale competente ai sensi del primo comma dell'art. 45 CTS, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, a favore d'altri enti del terzo settore oppure in mancanza alla "Fondazione Italia Sociale".

2. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la fondazione è tenuta a inoltrare all'ufficio di cui sopra a mezzo raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 82/2005, decorsi i quali il parere s'intende reso positivamente.

3. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

ARTICOLO 21

NORME FINALI

1. I regolamenti e le convenzioni vigenti, se compatibili con quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017, mantengono efficacia fino alla naturale scadenza.

2. Per quanto non previsto dallo statuto o dai regolamenti adottati dal consiglio d'amministrazione si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al codice civile e al D.Lgs. 117/2017.

F.to Angelo Barindelli
 Matteoantonio Rapisarda

Certifico io sottoscritto dott. Matteoantonio Rapisarda, notaio in Seregno, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità sino al giorno 4 giugno 2027, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato - Certification Authority), che la presente copia contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo. Seregno, addì 30 marzo 2026

File firmato digitalmente dal notaio Matteoantonio Rapisarda